



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2893 di data 12 ottobre 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Pista da sci da discesa n. 10/8/5 denominata "MONTAGNOLA" e seggiovia n. C671 denominata "POLSA – MONTAGNOLA", ubicate nella stazione sciistica della Polsa, in Comune di Brentonico;**  
**- autorizzazione all'installazione temporanea di un impianto d'illuminazione.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI      | Presidente f.f.   |
| -Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| -Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| -Matteo MERZLIAK      | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| -Claudio PALLAORO     | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale                |
| -Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| -Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani                          |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| -Ermanno BERTUZZI     | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 25 settembre 2020, con la quale la società Brentonico Ski S.r.l., con sede in Brentonico, località Polsa, Piazza Polsa, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'installazione temporanea di un impianto d'illuminazione, di tipo amovibile, a servizio della pista da sci da discesa n. 10/8/5 denominata "MONTAGNOLA" e della seggiovia n. C671 denominata "POLSA – MONTAGNOLA", ubicate nella stazione sciistica della Polsa, in Comune di Brentonico.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Mozzi, datati settembre 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori in progetto prevedono l'installazione temporanea, durante la stagione invernale 2020/2021, di un impianto d'illuminazione amovibile per l'esercizio serale della pista da sci da discesa denominata "Montagnola" e del correlato impianto di risalita, seggiovia quadriposto denominata "Polsa – Montagnola", nella stazione sciistica della Polsa, in Comune di Brentonico, in sostituzione di un impianto d'illuminazione fisso a LED, per il quale era già stata presentata una formale richiesta di rilascio di autorizzazione, pervenuta in data 7 ottobre 2019, la cui valutazione è stata sospesa dalla Commissione di coordinamento per poter eseguire ulteriori approfondimenti in merito. Detto impianto d'illuminazione, di tipo amovibile, è costituito da una serie di corpi illuminanti a globo, schermati superiormente, montati su sostegni telescopici regolabili in altezza ancorati al terreno con semplici controventi, posizionati a bordo pista, che saranno alimentati sfruttando in parte la linea elettrica dell'impianto d'innevamento programmato ed in parte dei gruppi elettrogeni indipendenti al fine di garantire piena visibilità agli utenti in caso di interruzioni della corrente elettrica nella rete di distribuzione.

Considerato che i corpi illuminanti in progetto non garantiscono la concentrazione dei fasci luminosi sul piano pista senza estendersi nelle aree limitrofe, come disposto al punto 4. delle linee per la progettazione e realizzazione di impianti di illuminazione individuate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1662 di data 24 settembre 2012, la Commissione di coordinamento ritiene di rilasciare un'autorizzazione temporanea limitata alla sola stagione invernale 2020/2021.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1662 di data 24 settembre 2012;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Brentonico Ski S.r.l., con sede in Brentonico, località Polsa, Piazza Polsa, 1, all'**installazione temporanea, per la sola stagione invernale 2020/2021**, di un impianto d'illuminazione amovibile a servizio della pista da sci da discesa n. 10/8/5 denominata "MONTAGNOLA" e della seggiovia n. C671 denominata "POLSA – MONTAGNOLA", ubicate nella stazione sciistica della Polsa, in Comune di Brentonico, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguente prescrizione:
- **i corpi illuminanti a globo dovranno essere schermati nella loro porzione superiore per contenere almeno il 30% del flusso luminoso, di ciascun elemento, sotto il piano orizzontale, in osservanza al decreto del Presidente della provincia 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg. - Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4.**  
**Qualora non fosse possibile ottemperare a tale prescrizione rimane in capo al Comune territorialmente competente l'eventuale rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 2 del Regolamento citato, in deroga ai criteri tecnici fissati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera f) del medesimo Regolamento;**

nonché al rispetto delle linee guida generali adottate dalla Commissione di coordinamento con deliberazione n. 1662 di data 24 settembre 2012, in particolare:

- l'esercizio notturno della pista illuminata dovrà essere limitato a tre sere per settimana; è ammessa deroga per un periodo di tre settimane e comunque non oltre due settimane consecutive. Dovranno essere comunicate, preventivamente, al Servizio Impianti a fune e piste da sci le date di illuminazione continuativa oltre le tre giornate settimanali. Gli orari d'esercizio dovranno osservare il limite delle ore 23.00;
- al termine della stagione invernale dovranno essere rimossi i corpi illuminanti ed i relativi sostegni;

nonché delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettati i franchi laterali dei corpi illuminanti rispetto all'impianto funiviario;
- il sistema di corpi illuminanti alimentato tramite gruppi elettrogeni indipendenti, che funge da impianto d'illuminazione d'emergenza in caso di interruzione della corrente elettrica nelle linee di distribuzione, dovrà essere mantenuto sempre in funzione durante l'esercizio delle piste; nei suddetti casi l'illuminazione d'emergenza dovrà servire esclusivamente al rientro degli sciatori presenti al momento in pista;

3. di disporre che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentata al Servizio impianti a fune e piste da sci un'attestazione di presa visione e accettazione del progetto resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica;
4. di disporre che, prima della messa in esercizio dell'impianto di illuminazione, dovrà essere presentata al Servizio impianti a fune e piste da sci la documentazione tecnica per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 25 della l.p. 7/87;
5. di dare atto che il Servizio impianti a fune e piste da sci riserva di poter apportare durante il corso d'esercizio varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare l'intervento a condizioni di migliore funzionalità;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr